

Codice A1604A

D.D. 18 dicembre 2017, n. 548

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati "Chisonetto P1" e "Chisonetto P2", ubicati nel Comune di Sestriere (TO).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sestriere (TO) – con nota in data 11 ottobre 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 195/2017 dell'11 ottobre 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati "*Chisonetto P1*" e "*Chisonetto P2*", ubicati nella particella catastale n. 18 del foglio di mappa n. 11, censito al C.T. del medesimo Comune di Sestriere.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota del 27 aprile 2017, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Sestriere (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" con nota del 23 novembre 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'area oggetto di indagine è situata in un tratto di fondovalle alpino sovralluvionato per effetto della tendenza al deposito evidenziata dal corso d'acqua principale – il torrente Chisonetto, anche in risposta alla realizzazione di un'opera trasversale in alveo con sovrizzo del profilo di fondo naturale, con una quota di sfioro di 2.161 metri s.l.m.. I due pozzi si trovano in un settore a moderato declivio, in sponda sinistra del Lago del Chisonetto, ai piedi di una falda detritica di versante alimentata dai sovrastanti pendii del versante Nord-Est del Monte Querellet. Il settore di fondovalle nei pressi dei pozzi si raccorda con un conoide di deiezione in sponda sinistra, il cui bacino alimentante è interposto tra il Monte Querellet ed il Monte Sises.

Sono stati realizzati nell'ambito del settore di fondovalle alluvionale del corso d'acqua Chisonetto, in un contesto idrogeologico connotato dalla presenza di depositi quaternari sciolti, a diverso grado di permeabilità primaria per porosità, poggianti su un substrato sepolto circa a 30 metri di profondità, che ne definisce il livello impermeabile di base, in relazione alla permeabilità molto bassa per fratturazione. Questo complesso di depositi sciolti ospita una serie acquifera comprendente un acquifero superficiale a superficie libera interconnesso idraulicamente con il torrente Chisonetto.

I due pozzi sono stati eseguiti per Ordinanza municipale n. 53/2005 del Sindaco di Sestriere e sono così completati:

- "*Chisonetto P1*", profondo 32,50 metri, filtra tra -17,50 e -29,50 metri;
- "*Chisonetto P2*", profondo 32,50 metri, filtra tra -17,90 e -29,50 metri.

Il volume annuo di estrazione prevista è di 315.000 metri cubi, con una portata media annua di 10 l/s ed una portata di punta di 20 l/s; il riferimento del titolo all'uso della risorsa è la determinazione della Provincia di Torino n. 383-88632/2006.

La proposta di definizione è stata determinata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai pozzi e ha stimato un valore estremo della velocità di deflusso idrico sotterraneo, dipendente dall'elevata conducibilità idraulica dei materiali costituenti il mezzo saturo, tipica di un ambiente deposizionale ad alta energia quale il fondovalle del torrente Chisonetto e dall'elevato gradiente

idraulico, proprio di una falda freatica di versante alpino. Dall'analisi di quest'ultimo parametro è risultato evidente che il *criterio cronologico* previsto dal regolamento regionale 15/R del 2006 non è applicabile nella fattispecie dei pozzi "Chisonetto" – in relazione alla vulnerabilità della risorsa – in quanto determinerebbe un'area di salvaguardia di estensione largamente superiore all'estensione dell'acquifero; anche il ricorso al semplice *criterio geometrico* determinerebbe l'estensione dell'area di salvaguardia oltre i limiti dell'acquifero alluvionale, definiti in sede di studio idrogeologico. In questa specifica circostanza la soluzione tecnicamente più sostenibile è stata pertanto identificata nell'applicazione "ibrida" del *criterio geometrico* con il *criterio idrogeologico*; questa scelta è giustificata dalla particolare conformazione dell'acquifero sfruttato, che, come detto, presenta gradienti di flusso della falda ed una velocità di filtrazione dell'acqua nel mezzo saturo molto elevati. L'asse delle zone di rispetto è stato centrato parallelamente alla direzione di fondovalle.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, quindi, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 15 metri verso monte, 10 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire da ciascuna opera di presa; tali zone sono state definite tenendo conto dell'attuale geometria delle aree già delimitate intorno ai pozzi;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutti e due i pozzi, corrispondente ad un settore circolare con un raggio di 100 metri centrato sulle captazioni, con una superficie complessiva pari a 3,74 ettari;
- zona di rispetto allargata, unica per tutti e due i pozzi, corrispondente ad un settore circolare con un raggio di 200 metri centrato sulle captazioni, con una superficie complessiva pari a 6,02 ettari.

Le zone di rispetto includono l'alveo del torrente Chisonetto, che rappresenta un elemento condizionante da un punto di vista idraulico, in quanto costituisce un punto di ricarica a carico idraulico imposto, nonché l'opera di regolazione trasversale del corso d'acqua, che definisce la sezione d'imposta del bacino. L'area di salvaguardia risulta ricompresa in un settore con destinazione d'uso ad aree di pregio naturale.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Elaborato n. B – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia – Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'area di salvaguardia - Comune di Sestriere - Pozzi Chisonetto – Proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi Chisonetto in Comune di Sestriere – Base cartografica catastale alla scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – con nota in data 9 febbraio 2017, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. L'unico centro di pericolo identificato è la viabilità di accesso ai pozzi stessi, percorsa in prevalenza solo nei mesi estivi dai mezzi per la manutenzione delle opere di captazione.

Nella medesima nota poi, la stessa Agenzia, ha evidenziato che, nell'area di salvaguardia proposta, dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 21 luglio 2017, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata, evidenziando che, per i pozzi in esame, è stato rilasciato certificato di potabilità nel 2013 e l'acqua è stata campionata negli anni successivi risultando sempre conforme sia dal punto di vista chimico sia dal punto di vista microbiologico.

All'interno dell'area di salvaguardia non sono presenti attività agricole – essendo l'area ricompresa in un settore con destinazione d'uso ad aree di pregio naturale – e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”* é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45, in data 9 novembre 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili denominati *“Chisonetto P1”* e *“Chisonetto P2”*, ubicati nel Comune di Sestriere (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 *“Torinese”*, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di

modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la determinazione n. 383-88632/2006 con la quale la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi potabili denominati “*Chisonetto P1*” e “*Chisonetto P2*”, ubicati nel Comune di Sestriere (TO);

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – in data 9 febbraio 2017 – prot. n. 10981;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 21 luglio 2017 – prot. n. 0068500;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “*Torinese*” n. 195/2017, in data 11 novembre 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 – “*Torinese*”, in data 11 ottobre 2017 – prot. n. 0002835, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l’identificazione della base dell’acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell’acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

- a) L’area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati “*Chisonetto P1*” e “*Chisonetto P2*”, ubicati nel Comune di Sestriere (TO), è definita come risulta nella planimetria “*Elaborato n. B – Studio per l’individuazione delle aree di salvaguardia – Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell’area di salvaguardia - Comune di Sestriere - Pozzi Chisonetto – Proposta di definizione dell’area di salvaguardia dei pozzi Chisonetto in Comune di Sestriere – Base cartografica catastale alla scala 1:2.000*”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in scala, è conforme all’originale depositata agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.
In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.
- c) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Sestriere (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sestriere – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Sestriere, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin